



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Guarnaschelli, Caterina Bersani, Irio Fabio Milla, con domicilio eletto presso Irio Milla in Milano, via Spartaco, 19;

contro

Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS- di Codogno - Consiglio di Classe 1[^] - Sezione A; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del documento di valutazione periodica, denominato "pagella I quadrimestre" per l'anno scolastico 2013/2014 relativo alla classe 1[^] sezione A dell'Istituto d'Istruzione superiore -OMISSIS- Codogno che appare sul registro elettronico a disposizione dei genitori e pubblicato in data 10 gennaio 2014, come predisposto del consiglio di classe nella parte in cui sono state effettuate le valutazioni rispetto all'alunno -OMISSIS- in alcune materie; del relativo verbale del Consiglio di

Classe ancora ignota e dei precedenti pure incogniti in cui vengono espressi giudizi;

di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'amministrazione non ha approvato il piano didattico personalizzato benché la legge preveda l'adempimento di tale obbligo;

Ritenuto che allo stato la valutazione negativa del primo quadrimestre non è lesiva in quanto lo studente può recuperare le lacune accumulate a condizione che la Scuola provveda ad approvare il suddetto piano ed attuarlo anche per il passato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina all'amministrazione:

- di approvare il piano didattico personalizzato entro 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
- di dare attuazione alle sue previsioni anche in via retroattiva.

Rinvia la trattazione della causa alla prima udienza pubblica di gennaio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)